



REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità.....	3
Art. 2	Conservazione delle ceneri	3
Art. 3	Affidamento delle ceneri.....	3
Art. 4	Dispersione delle ceneri	4
Art. 5	Manifestazione di volontà per l’affidamento e la dispersione.....	5
Art. 6	Senso comunitario della morte.....	5
Art. 7	Registro degli affidi e dispersioni	5
Art. 8	Procedure	5
Art. 9	Deposito provvisorio.....	6
Art. 10	Sanzioni amministrative.....	6
Art. 11	Tariffe	7
Art. 12	Informazione ai cittadini.....	7
Art. 13	Rinvio dinamico.....	7
Art. 14	Entrata in vigore.....	7

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione del e ceneri) e della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15. Richiama altresì il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria).
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate o tumulate:
 - a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune presso il Cimitero Comunale;
 - b) in forma distinta in apposita urna sigillata, anche biodegradabile, che può essere tumulata:
 - in tomba di famiglia;
 - in loculo, anche in presenza di feretro; in tal caso l'urna cineraria può restare tumulata fino alla scadenza della concessione del loculo;
 - in celletta cineraria assegnata in concessione;
 - in aree eventualmente individuate dalla Giunta Comunale all'interno dei Cimiteri per l'interramento di urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al 'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 del a Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
2. Ai fini del a consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciriè richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare.
Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'ufficiale di stato civile, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
3. L'affidatario:
 - ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - è tenuto a comunicare al Comune di Ciriè, quando le ceneri sono custodite sul territorio

- comunale, le modalità della loro conservazione;
- è tenuto a consentire l'accesso da parte della Polizia Municipale al locale in cui l'urna è custodita, per consentire eventuali controlli
 - è tenuto a comunicare, con preavviso di quindici giorni, al Comune di Ciriè l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune o a un diverso indirizzo. In caso l'affidatario sia un nuovo residente, è tenuto, contestualmente alla richiesta di residenza, a dare comunicazione all'Ufficio di Stato Civile della circostanza che è affidatario di ceneri.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.
 5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ciriè che provvede a darne notizia al Comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto. L'urna sarà conferita per la conservazione, nel Cimitero Comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario, oppure le ceneri verranno tumulate nel cinerario comunale a titolo gratuito.
 6. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciriè che provvede a darne notizia al Comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto. L'urna deve essere conferita al Cimitero Comunale per la conservazione in deposito, come stabilito nell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita all'interno dei Cimiteri Comunali, nelle apposite "Aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri".
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati dall'art. 4 comma 6 della L.R. n. 20 del 31/10/2007:
 - a) dal coniuge o altro familiare avente diritto;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, cui il defunto fosse iscritto;
 - d) dal tutore;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione all'interno dei Cimiteri Comunali è riservata ai deceduti in Ciriè e a coloro che vi abbiano avuto la residenza anagrafica in qualche periodo della loro vita; inoltre è ammessa la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di salme esumate o estumulate nei cimiteri cittadini.
4. La dispersione nelle apposite Aree cimiteriali avviene alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia, che provvederà a coadiuvare il soggetto incaricato della dispersione, e a redigere il verbale da inoltrare all'Ufficio dello Stato Civile.
5. Oltre che nelle Aree Cimiteriali la dispersione è autorizzata in natura:
 - a) in aree pubbliche individuate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 20 del 31/10/2007;
 - b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari.
6. I luoghi nei quali è consentita la dispersione in natura di cui al comma 5 lettera a) sono quelli stabiliti dall'art. 4 comma 2 della L.R. n. 20 del 31/10/2007, e cioè nel territorio di Ciriè: i corsi d'acqua nei tratti liberi da manufatti e le aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
7. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e

comunicata al Comune ove avviene la dispersione

Art. 5 Manifestazione di volontà per l'affidamento e la dispersione

1. In mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, la volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri o alla dispersione delle stesse è eseguita dalle persone individuate dalla L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 all'art. 2 comma 7, e cioè dal coniuge, o in difetto dal parente più prossimo. In caso di concorrenza di parenti di pari grado occorre la manifestazione di volontà della maggioranza degli stessi.

Art. 6 Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, così come disposto dalla L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 all'art 7, è messa a disposizione nei Cimiteri una superficie murale sulla quale i familiari dei defunti possono affiggere una targhetta che riporta cognome e nome del defunto, data di nascita e di decesso. La targhetta può essere affissa per i defunti le cui ceneri siano disperse o affidate anche in altro Comune, purché deceduti a Ciriè, o residenti in qualche periodo della loro vita in Ciriè, o già tumulati o inumati in Ciriè.
2. La targhetta è apposta a spese e cura dei familiari da parte di una delle Imprese autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri Comunali ai sensi dell'art. 104 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. La targhetta deve rispettare dimensioni, materiale e caratteri prestabiliti dagli Uffici Comunali.

Art. 7 Registro degli affidi e dispersioni

1. E' predisposto apposito registro cartaceo o informatizzato, depositato presso l'Ufficio di Stato Civile, nel quale vengono registrati gli affidamenti di ceneri in abitazioni sul territorio comunale, nonché le dispersioni che avvengono nel territorio medesimo.

Art. 8 Procedure

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui al 'art. 3 del presente Regolamento è la seguente:
 - a) presentazione di un'istanza del parente del defunto contenente:
 - l'eventuale manifestazione di volontà all'affidamento resa dal coniuge o parente più prossimo, nel caso il defunto non fosse iscritto ad associazione che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, o non abbia lasciato disposizioni testamentarie;
 - le generalità dell'affidatario dell'urna
 - l'indicazione esatta del luogo di conservazione e delle modalità adottate per garantire l'urna da ogni possibilità di asportazione, aperture, rotture accidentali, rischi di profanazione;
 - la dichiarazione dell'affidatario di consenso per l'accettazione dei relativi controlli nel luogo di conservazione da parte della Polizia Municipale (in caso l'urna sia custodita

- nel territorio di Ciriè);
- la dichiarazione dell'affidatario di impegno ad informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, con almeno quindici giorni di anticipo.
 - la dichiarazione dell'affidatario di impegno all'osservanza delle normative nazionali e regionali, nonché del presente Regolamento e delle disposizioni comunali che potranno anche in futuro essere adottate;
- b) rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'ufficiale di Stato Civile;
- c) svolgimento in qualsiasi momento di eventuali controlli sulla regolare conservazione dell'urna, da parte della Polizia Municipale su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile, nel caso di sospette irregolarità o rischio di profanazione
2. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cui all'art. 4 del presente Regolamento è la seguente:
- a) presentazione di un'istanza del parente del defunto, contenente:
- l'eventuale manifestazione di volontà alla dispersione resa dal coniuge o parente più prossimo, nel caso il defunto non fosse iscritto ad associazione che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, o non abbia lasciato disposizioni testamentarie;
 - le generalità dell'incaricato della dispersione;
 - l'indicazione esatta del luogo di dispersione
 - nel caso di dispersione in altro Comune, la dichiarazione di aver svolto le opportune verifiche sulla regolamentazione locale in materia di dispersione ceneri e di attenersi nella scelta del luogo in cui effettuare la dispersione;
 - nel caso di dispersione in aree private, l'assenso scritto dei proprietari, ai quali è vietato percepire compensi per l'assenso alla dispersione
- b) rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficiale di Stato Civile;
- c) comunicazione dell'autorizzazione rilasciata al Comune in cui verrà effettuata la dispersione;
- d) nel caso di dispersione nell'apposita Area cimiteriale, stesura di un verbale di dispersione da parte dell'incaricato del servizio di custodia del Cimitero.

Art. 9 Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta per il periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione.
2. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 2 anni dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale in caso di restituzione dell'urna rinvenuta in un domicilio privato.
3. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione o l'affido siano state completate, le ceneri verranno conferite nel cinerario comune.

Art.10 Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico del e leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 3 del Regolamento Comunale per la determinazione e

l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art.11 Tariffe

1. La misura della tariffa per la dispersione delle ceneri nelle apposite Aree Cimiteriali è determinata con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti stabiliti dal D.M. 16/05/2006.
2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio di Ciriè non è soggetta al pagamento di tariffe, come pure l'affidamento dell'urna ai familiari.

Art.12 Informazione ai cittadini

1. Le informazioni sono divulgate mediante il sito internet del Comune di Ciriè.

Art.13 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.14 Entrata in vigore

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 5, dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della deliberazione di approvazione.